



**COMUNE DI ARQUA' PETRARCA**  
**Provincia di Padova**

**REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA  
E GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI**

(Approvato con delibera di CC nr. 5 del 25/02/2014, modificato con delibera di CC nr. 17 del 05/08/2020 e delibera di CC nr. 13 del 26/04/2021)

**TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO II FERETRI

CAPO III TRASPORTI FUNEBRI

**TITOLO II CIMITERI**

CAPO I CIMITERI

CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

CAPO V CREMAZIONE

CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI

**TITOLO III CONCESSIONI**

CAPO I " TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

CAPO II DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

**TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI " IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI

CAPO II IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

**TITOLO V " DISPOSIZIONI VARIE " SANZIONI " NORME TRANSITORIE E FINALI**

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

CAPO II SANZIONI NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

#### art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui:

- alla Costituzione Italiana;
- al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;
- al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- alla Legge 30 marzo 2001 n. 130 (di modifica del D.P.R. 285/90);
- al libro III Titolo I "Capo II del Codice Civile;
- al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, e successive modificazioni, recante: *"Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile ai sensi dell'art. 2, comma 12, della Legge 15 maggio 1997, n. 127"*;
- al D.P.R. 24 febbraio 2004, relativo all'affidamento dell'urna cineraria;
- alla L.R. Ven. 4 marzo 2010, n. 18 *"Norme in materia funeraria"*;

ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché, sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e cadaveri.

#### art. 2 Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quando agisca quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale o dagli altri Organi Comunali nel rispetto dei principi degli articoli 107 e seguenti del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e dell'art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni.

2. I servizi inerenti la polizia mortuaria e le attività funebri e cimiteriali vengono effettuati in conformità del Titolo V della parte I del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda Unità Locale Socio-Sanitaria, sulla base delle attribuzioni e competenze individuate dalla legislazione vigente.

3. Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria e di attività cimiteriali sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con regolamento di cui all'art. 48, comma 3, del decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

4. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso la forma di gestione in economia ed, eventualmente, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché, a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda USL., nonché attraverso convenzione tra P.A. o affidamento all'Unione (gestioni associate) previa apposita deliberazione da parte del Consiglio Comunale.

5. In relazione alle norme di legge in materia e del presente regolamento il Sindaco, all'occorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie ed opportune ai fini predetti.

6. Le attività di autorizzazione, non riservate dalla Legge al Sindaco o ad altri Organi, si intendono di competenza del Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria, secondo la strutturazione della dotazione organica dell'Ente.

### **Art. 3 Responsabilità**

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2. Ove il Comune non gestisca direttamente il servizio, le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche al soggetto gestore.

3. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

4. I rapporti di terzi con il Comune e/o con il soggetto gestore sono disciplinati ai sensi dell'art. 2, comma 4 del presente Regolamento e/o attraverso apposito contratto di servizio.

### **Art. 4 Presunzione di legittimazione**

1. Chi domanda un servizio di polizia mortuaria (trasporti, inumazioni, tumulazioni, cremazioni, imbalsamazioni o altri trattamenti, esumazioni, estumulazioni, traslazioni, ecc.) o una concessione (aree, tombe di famiglia, loculi, celle ossario, ecc.) o l'apposizione di croci o altri simboli, lapidi, busti, ecc. o la costruzione di manufatti comunque denominati, quali: edicole, monumenti, lapidi, copri-fossa ecc., s'intende agisca in nome e per conto di tutti gli altri eventuali soggetti titolari e col loro preventivo consenso, lasciando indenne il Comune e/o, se diverso, il soggetto gestore.

2. Le eventuali controversie che sorgano tra privati sull'uso delle sepolture vanno risolte in sede giurisdizionale, lasciando in ogni caso estraneo il Comune o il soggetto gestore.

3. In tutti i casi in cui sia necessario disporre della salma, cadavere o spoglie mortali, quale ne sia il loro stato (resti mortali, ossa umane, ceneri), il diritto di disposizione sussiste, ove il defunto non abbia disposto in vita, in capo al coniuge o, in difetto, dei parenti nel grado più prossimo e nel caso di pluralità di parenti nel grado più prossimo a tutti gli stessi.

### **Art. 5 Servizi gratuiti e a pagamento**

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal Regolamento i servizi gratuiti sono compresi:

a) la visita necroscopica;

b) il servizio di osservazione delle salme;

c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;

d) l'inumazione in campo comune, intesa come processo includente la sepoltura, l'apposizione del cippo identificativo, la manutenzione della fossa fino all'esumazione ordinaria, compresa, per i defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per i quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari, purché decedute nel Comune o siano in esso residenti al momento del decesso;

e) la cremazione dei cadaveri di persone indigenti residenti nel Comune al momento del decesso o morte nel Comune;

f) la deposizione delle ossa in ossario comune di cui alla lettera d);

g) la fornitura del feretro ed il trasporto per le salme di persone i cui familiari non siano in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti d'Istituzione che se ne facciano carico;

h) il trasporto di salme di persone sconosciute o, se conosciute che in vita erano indigenti, per i quali non sia possibile riscontrare l'esistenza in vita di parenti prossimi;

i) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;

j) l'iscrizione nel Registro della Cremazione.

k) l'esumazione ordinaria, alla scadenza del turno decennale (salvo diverse e superiori disposizioni legislative) di rotazione per i resti mortali di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari;

In caso di intervento del Comune, a copertura parziale o totale delle spese, è necessario procedere con apposita deliberazione di giunta comunale e/o determinazione del responsabile del servizio ai fini di accertare i presupposti di legge e regolamentari.

2. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal Servizio Sociale, in attuazione alla legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché alle leggi regionali ad essa conseguenti, con le procedure di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni.

3. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro sei giorni dal decesso. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma o il cadavere, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal Comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al Comune entro novanta giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma o il cadavere.

4. Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 codice civile e il Comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.

5. Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre norme di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

6. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento nelle forme e nei modi stabiliti con delibera di Giunta Comunale, per quanto non espresso si rinvia alle norme di legge (cfr. Legge 30 marzo 2001 n. 130 "*Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri*").

## **Art. 6 Atti a disposizione del pubblico**

1. Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Sono tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale e nel cimitero:

a) l'orario di apertura e chiusura in ogni cimitero;

b) copia del presente regolamento;

c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;

d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;

e) l'elenco delle tombe di famiglia, dei loculi e delle celle ossario per i quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;

f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Il presente regolamento è pubblicato sul sito internet del Comune, in questo modo viene assolto il diritto di accesso nelle sue forme, compresa l'estrazione di copia e il c.d. diritto di accesso civico (ex DLgs. n.33/2013).

#### **Art. 7 Depositi di osservazione ed obitori**

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra di loro, nell'ambito del cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzione con strutture aventi tutti i requisiti di legge (cfr. Deliberazione della Giunta Regionale Veneto n. 1807 del 08 novembre 2011, "*Legge Regionale n. 18 del 4 marzo 2010 "Norme in materia funeraria". Definizione dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2*").

2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori dei cimiteri comunali è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

4. In caso di morte per malattia infettiva compresa nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 2 "C lettera g), della L.R. Ven. 4 marzo 2010, n. 18, oppure quando il cadavere è portatore di radioattività, l'azienda ULSS detta le prescrizioni ai fini della tutela della salute nelle varie fasi del procedimento.

5. Ai fini di consentire quanto previsto dal comma precedente, il medico che accerta tale circostanza dà tempestiva comunicazione all'azienda ULSS e al Comune.

6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

#### **Art. 8 Camera Mortuaria**

Ai sensi dell'art. 64 del D.P.R. 285/1990 il Comune dispone di una camera mortuaria avente i requisiti dell'art. 65 del D.P.R. 285/1990. I requisiti per la "*Casa Funeraria*" e della "*Sala del Commiato*" sono definiti dal Responsabile dell'Ufficio tecnico e approvati dalla Giunta comunale, nel rispetto della disciplina regionale in materia (Legge Regione Veneto n. 18/2010)

### **CAPO II FERETRI**

#### **Art. 9 Deposizione della salma nel feretro**

1. Nessuna salma può essere sepolta (inumata o tumulata) se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 10.

2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.

3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva o il cadavere è portatore di radioattività, si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del precedente articolo 7.

#### **Art. 10 Verifica e chiusura feretri**

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato dell'impresa funebre che esegue il trasporto.

2. All'atto della chiusura del feretro, la verifica dell'identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione al tipo di trasporto, sono effettuati direttamente

dall'addetto al trasporto, il quale dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti, redigendo apposito verbale.

3. Copia del verbale deve accompagnare il feretro e deve essere consegnato a chi riceve il feretro per la sepoltura o la cremazione.

#### **Art. 11 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti**

1. Le caratteristiche dei feretri e la qualità dei materiali, per quanto attiene alle esigenze di tenuta e di resistenza meccanica, di biodegradabilità e di combustibilità, ai fini del trasporto, dell'inumazione, della tumulazione o della cremazione all'interno del territorio regionale, sono definite dalla Giunta Regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 2 "C lettera d), della legge Regione Veneto 4 marzo 2010, n. 18.

2. Fino all'entrata in vigore di quanto sopra detto da parte della Regione Veneto, si applicano le disposizioni previste dal D.P.R. 285/90 e più precisamente:

- la struttura dei feretri e la qualità dei materiali devono essere adeguati ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre;
- i trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa l'una di legno e l'altra di metallo ermeticamente chiusa mediante saldatura o comunque nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. o suo incaricato;
- la cassa di legno deve avere le caratteristiche e deve essere confezionata secondo le modalità stabilite dalle normative vigenti;
- la regolarità della cassa e il suo corretto confezionamento sono attestate in base alle norme del presente regolamento;
- per le inumazioni non è consentito l'uso di cassa di metallo o di altro materiale non biodegradabile. Qualora si tratti di feretri provenienti dall'estero o da altro Comune e per i quali sussiste l'obbligo della doppia cassa in metallo, questa dovrà essere preferibilmente collocata all'esterno, così da poter essere agevolmente rimossa prima dell'inumazione. Nel caso in cui la cassa di metallo sia stata posta all'interno del feretro, prima di procedere all'inumazione, dovrà essere resa permeabile a mezzo di fenditure di idonee dimensioni nella parte superiore al fine di consentire il processo di mineralizzazione;
- se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere traslata in altro Comune o in altra sepoltura dello stesso cimitero o di altri cimiteri dello stesso Comune, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura,
- nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
- per la cremazione è consentito solo l'uso di materiali combustibili o sublimabili. Dal feretro, prima dell'introduzione nel forno, devono essere asportati eventuali addobbi non combustibili (maniglie, croci, targhette in metallo);
- nel caso in cui il cadavere debba essere cremato o inumato, l'obbligo della doppia cassa di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 285/1990 può essere assolto con l'utilizzo di materiale biodegradabile da porre all'interno della cassa di legno, purché autorizzato dal Ministero della Sanità e che ne garantisca l'impermeabilità per il periodo necessario al trasporto;
- sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice;
- è consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

### **Art. 12 Piastrina di riconoscimento**

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

## **CAPO III TRASPORTI FUNEBRI**

### **Art. 13 Modalità degli orari e del percorso del trasporto funebre**

1. Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco o suo delegato.
4. La vigilanza sui trasporti funebri è esercitata dal Comune che si avvale dell'ULSS per quanto riguarda gli aspetti igienico-sanitari.

### **Art. 14 Mezzi per i trasporti funebri**

1 Il trasporto funebre, ovvero ogni trasferimento di cadavere o resti mortali dal luogo di decesso o di rinvenimento fino al luogo di sepoltura o di cremazione, è svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati ai sensi dell'art. 24 della legge regionale n. 18/2010.

I mezzi funebri devono essere dotati di un comparto destinato al feretro, nettamente separato dal posto di guida, rivestito internamente di materiale lavabile e disinfettabile.

I mezzi funebri devono inoltre essere attrezzati con idonei sistemi che impediscano lo spostamento del feretro durante il trasporto.

Il proprietario del mezzo deve predisporre un piano di autocontrollo, a disposizione degli organi di vigilanza, ed annotare su apposito registro costantemente aggiornato il luogo di ricovero per la pulizia e sanificazione e la registrazione di tutte le operazioni effettuate.

Il piano di autocontrollo deve essere adottato entro sei mesi dalla pubblicazione sul BUR delle presenti disposizioni.

1. Le rimesse in cui sono ricoverati i mezzi funebri sono provviste di attrezzature per la pulizia e per la sanificazione degli stessi.

2. Il trasporto funebre, autorizzato dal Sindaco, dal Dirigente o dal Responsabile del Servizio, è effettuato con le modalità previste dal Capo IV e V della Legge Regionale 4 marzo 2010, n. 18, escluso l'art. 23 comma 2.

### **Art. 15 Requisiti strutturali, gestionali e formativi per l'esercizio dell'attività funebre**

1. L'attività funebre come definita all'art. 5 della legge regionale n. 18/2010 è consentita ai soggetti in possesso dei requisiti strutturali, gestionali e professionali di cui alle presenti disposizioni.

2. L'esercizio dell'attività funebre è subordinato, ai sensi dell'art. 5, comma 2 della legge regionale n. 18/2010, alla preventiva autorizzazione rilasciata dal Comune ove ha sede

commerciale l'impresa, nel rispetto delle norme in materia di commercio, edilizie, urbanistiche, sanitarie e di pubblica sicurezza.

3. E' altresì assoggettato ad autorizzazione comunale lo svolgimento di attività di trasporto a pagamento non connesso con attività funebre di cui al comma 7, del citato art. 5, della legge regionale n. 18/2010.

4. Tutte le imprese che intendono esercitare attività funebre devono avere almeno una sede commerciale.

5. Nel caso di impresa operante in più Comuni, ovvero con sedi fuori dalla Regione Veneto, l'istanza di autorizzazione deve essere presentata in tutti i Comuni della Regione Veneto presso i quali l'impresa intende svolgere attività commerciale.

6. Ciascuna sede commerciale deve disporre di adeguati locali per la trattazione degli adempimenti amministrativi e il conferimento degli incarichi nel rispetto della riservatezza degli utenti e per le operazioni di vendita di casse ed altri articoli funebri in occasione del funerale, rapportati ai volumi di attività.

7. Nei suddetti locali non possono essere svolte le attività previste dagli articoli 16 e 17 della legge regionale Ven. n. 18/2010.

8. Ogni impresa deve nominare un direttore tecnico responsabile della conduzione dell'attività funebre; tale funzione può essere assunta dal legale rappresentante o direttamente dal titolare nel caso di impresa individuale.

9. Il direttore tecnico e tutti gli operatori incaricati di servizi funebri, fermi restando gli obblighi di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*", devono essere in possesso di specifici requisiti formativi, anche acquisiti presso altre Regioni.

10. L'impresa funebre deve dimostrare la disponibilità di almeno un mezzo di trasporto funebre, con i requisiti stabiliti nel provvedimento della Giunta regionale di cui dall'art. 2, comma 2, lettera d), della legge regionale n. 18/2010 e di una rimessa attrezzata per le operazioni di pulizia e sanificazione.

11. L'impresa funebre deve inoltre dimostrare la disponibilità continuativa di almeno quattro operatori funebri, in possesso dei requisiti formativi obbligatori, assunti con regolare contratto di lavoro stipulato direttamente con il richiedente l'autorizzazione o con altro soggetto di cui questi si avvale in forza di formale contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di lavoro. I contratti di lavoro degli operatori funebri devono essere di durata e contenuto idonei a garantire in via continuativa ed effettiva l'espletamento dell'attività funebre.

12. Presso ogni sede commerciale dell'impresa deve essere esposta al pubblico la carta dei servizi e delle prestazioni con il relativo prezzario.

13. L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari e l'idoneità dei locali competono al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale.

14. Il possesso dei requisiti formativi per lo svolgimento dell'attività funebre costituisce prerequisito per l'esercizio dell'attività di trasporto a pagamento non connesso con attività funebre di cui all'art. 5, comma 7, della Legge regionale Ven. n. 18/2010, per quando non espresso si rinvia alla disciplina nazionale e regionale.

#### **Art. 16 Norme generali per i trasporti**

1) In ogni trasporto sia da Comune a Comune, sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 10 del presente Regolamento.

2) Per il trasporto del cadavere da Comune a Comune non è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. n. 285/1990.



- 3) Il trattamento di cui al comma 2 è effettuato quando previsto dai Trattati Internazionali per il Trasporto all'Estero, ovvero quanto prescritto dal medico necroscopo, a seguito di valutazione del caso in relazione alle esigenze di tutela della salute pubblica.
- 4) Il trattamento antiputrefattivo, quando previsto ai sensi dell'art. 20 della Legge Regione Veneto n. 18/2010, è eseguito dall'impresa funebre che provvede al confezionamento del feretro.
- 5) Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dei documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione.
- 6) L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
- 7) Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra all'ufficio. Se il trasporto avviene per
- 8) ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui al successivo art. 19 deve restare in consegna al vettore.
- 9) Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

#### **Art. 17 Riti religiosi e civili**

- 1) I Sacerdoti della Chiesa Cattolica, i Ministri degli altri culti i cui rapporti con lo Stato siano regolati dalle intese di cui all'articolo 8 della Costituzione, nonché i Ministri dei culti i cui rapporti non siano ancora regolati dalle predette intese ma abbiano ottenuto il riconoscimento ai sensi della legge 24 giugno 1929, n. 1159 e relativo Regolamento di esecuzione, così come chi officia cerimonie civili o anche non religiose, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.
- 2) Il feretro può sostare in Chiesa o luogo di culto o di effettuazione dei riti richiesti per il tempo necessario alla cerimonia religiosa o civile.

#### **Art. 18 Trasferimento di salme prima del rito funebre**

1. Durante il periodo di osservazione, su richiesta dei familiari o altri aventi titolo, la salma può essere trasferita al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria siti anche in Comune diverso.
2. L'impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente al Comune e al medico necroscopo la nuova sede ove la salma è trasferita per l'osservazione.
3. In caso di trasferimento durante il periodo di osservazione la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica; il mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
4. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.
5. I trasferimenti di salme per autopsie, consegna agli istituti di studio, e i trasporti al cimitero di nati morti, resti mortali, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al precedente comma 3 del presente articolo.

#### **Art. 19 Morti per malattie infettive "C diffuse o portatori di radioattività**

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2. In caso di morte per malattia infettiva compresa nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 2 "C lettera g), oppure quando il cadavere è portatore di radioattività, l'azienda ULSS detta le prescrizioni ai fini della tutela della salute nelle varie fasi del procedimento.
3. Ai fini di consentire quanto previsto dal comma 1, il medico che accerta tale circostanza dà tempestiva comunicazione all'azienda ULSS e al Comune.

#### **Art. 20 Restrizioni allo svolgimento di onoranze funebri**

1. In presenza di grave rischio per la salute pubblica il Sindaco, su proposta dell'azienda ULSS, può imporre particolari restrizioni fino a vietare lo svolgimento delle onoranze funebri.

#### **Art. 23 Trasporto per e da altri Comuni per inumazione, tumulazione, cremazione**

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco, dal Responsabile del Servizio ove è avvenuto il decesso, a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento, rilasciata dallo stesso Ufficiale di Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente, nella domanda, l'indicazione dei dati anagrafici del defunto, nonché del cimitero di successiva sepoltura o destinazione.
3. All'autorizzazione è successivamente allegata l'attestazione relativa alla verifica del feretro di cui all'art. 9 del presente regolamento, fermo restando quanto previsto dall'art. 24 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
4. I feretri provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportati direttamente al cimitero ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta. E' tuttavia ammessa, su domanda degli interessati, l'eventuale sosta in Chiesa o altro luogo di culto, comunque denominato, o altro luogo per l'effettuazione di riti, limitata alla celebrazione del rito religioso, non religioso o civile, con prosecuzione diretta al cimitero o eventualmente per altro Comune.
5. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
6. Per i morti di malattie infettive di cui all'articolo 2, comma 2 lettera g), della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18, l'azienda ULSS detta le prescrizioni ai fini della tutela della salute pubblica.
7. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico atto dal Sindaco, dal Responsabile del Servizio del Comune ove è avvenuto il decesso ovvero del Comune di sepoltura in caso di salma esumata o estumulata.

#### **Art. 24 Trasporti in luogo diverso dal cimitero**

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco, dal Responsabile del Servizio con decreto a seguito di domanda degli interessati, nel rispetto delle norme previste dal D.P.R. 285/90 e dalla L.R. Ven. 18/2010.

#### **Art. 25 Trasporti all'estero o dall'estero**

1. I trasporti funebri da o per uno degli Stati aderenti all'accordo stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937, approvato e reso esecutivo in Italia con Regio Decreto 1° luglio 1937, n. 1379 "Approvazione dell'accordo internazionale concernente il trasporto delle salme,

stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937", sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detto accordo.

2. I cadaveri devono essere accompagnati dal passaporto mortuario previsto dall'accordo medesimo; tale passaporto è rilasciato, per l'estradizione dal territorio nazionale, dal Sindaco del Comune di partenza e per l'introduzione nel territorio nazionale, dall'autorità del luogo da cui il cadavere viene estradato.

3. Per l'introduzione di cadaveri provenienti da uno degli Stati non aderenti all'accordo di cui al comma 1, l'interessato alla traslazione presenta all'Autorità Consolare Italiana apposita domanda corredata dalla documentazione definita dal Ministero della Salute. Il Comune dove è diretto il cadavere concede l'autorizzazione informando l'Autorità Consolare.

4. Per l'estradizione, l'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco, dal Dirigente o dal Responsabile del Servizio del Comune di partenza, o suo delegato, previo nulla osta dell'Autorità Consolare dello Stato verso il quale il cadavere è diretto. Le caratteristiche della cassa, come definite dalle disposizioni nazionali ai fini del trasporto all'estero, sono certificate dall'azienda ASL.

### **Art. 26 Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali**

1. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri e di ossa umane.

2. Il trasporto sia nel territorio comunale che fuori Comune di ossa umane, di resti mortali e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco, dal Dirigente o dal Responsabile del Servizio.

3. Il trasporto di ossa chiuse in cassetta metallica e il trasporto di ceneri in urna cineraria può essere eseguito dai familiari con mezzi propri.

4. Le ossa umane devono essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, riportanti i dati identificativi del defunto, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 43 del presente regolamento.

6. Se il trasporto è da o per Stato estero, la competenza per l'autorizzazione spetta all'Autorità di cui agli articoli 27, 28, 29 e 36 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 (tabella A °C punto c).

## **TITOLO II CIMITERI**

### **CAPO I CIMITERI**

#### **Art. 27 Elenco cimiteri**

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri comunali:

2. Il cimitero dispone dei requisiti minimi stabiliti dall'art. 30 della Legge Regionale n. 18 del 4 marzo 2010, e più precisamente:

- a) un campo di inumazione;
- b) un campo di inumazione speciale per la completa scheletrizzazione;
- c) una camera mortuaria;
- d) un ossario comune;

In relazione alle richieste della popolazione e secondo le tradizioni locali, nei cimiteri comunali sopra menzionati sono realizzati:

a) loculi per la tumulazione di feretri;

b) celle per la conservazione di cassette ossario;

I cimiteri saranno dotati di urne cinerarie, uno spazio per la dispersione delle ceneri e di un cinerario comune.

Ogni cimitero sarà dotato dei servizi essenziali minimi previsti dalla normativa vigente (campo di inumazione, campo di inumazione speciale, una camera mortuaria, un ossario comune, un cinerario comune).

c) aree per la costruzione di manufatti destinati a cappelle (tombe) di famiglia.

3. Inoltre in entrambi i cimiteri è presente una camera mortuaria destinata alla sosta dei feretri prima della sepoltura o della cremazione.

### **Art. 28 Disposizioni generali Vigilanza**

1. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li espleta mediante il personale comunale appositamente individuato.

2. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime ai sensi del TUEL e del Codice dei Contratti pubblici.

3. Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

4. Competono esclusivamente al Comune, o se diverso, al soggetto gestore del cimitero, le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

### **Art. 29 Caratteristiche e modalità di realizzazione delle cappelle private e delle tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri**

1. Le cappelle private disciplinate dall'art. 42 della L.R. 18/2010 sono realizzate conformemente a quanto stabilito per le tumulazioni cimiteriali. Le caratteristiche estetiche dei manufatti e la procedura per il rilascio dell'autorizzazione sono definite dal Comune nel regolamento di polizia mortuaria.

2. La domanda finalizzata al rilascio dell'autorizzazione alla tumulazione privilegiata come definita all'art. 43 della L.R. 18/2010 deve essere presentata al Comune presso il quale si chiede la sepoltura, corredata della documentazione indicata nell'allegato A "Disposizioni attuative per l'autorizzazione alla tumulazione privilegiata in località diverse dai cimiteri" della DGR n. 2051 del 03/07/2000.

3. La domanda deve inoltre contenere una relazione tecnica con la descrizione e l'ubicazione dell'edificio destinato ad accogliere la tomba, corredata di planimetria in scala non inferiore 1:100, completa dei particolari costruttivi ed architettonici in scala 1:20 (piante e sezioni quotate).

4. Il manufatto destinato alla tumulazione deve essere rispondente ai seguenti requisiti minimi:

| lo spessore delle pareti del loculo deve essere di almeno 40 cm, a meno che non si impieghino lastre di pietra naturale e compatta, unite con malta di cemento oppure costruzioni in cemento armato; in questi ultimi casi, tanto le solette che i tramezzi devono avere lo spessore non inferiore a cm. 10 e devono essere adottati i sistemi necessari per rendere la struttura impermeabile a liquidi e gas;

| la chiusura del tumulo deve essere realizzata in mattoni pieni o pietra naturale di spessore non inferiore a cm. 15, sempre intonacati nella parte esterna; è permessa anche la chiusura con elemento di cemento armato vibrato di spessore non inferiore a cm 3, sigillato con cemento ad espansione in modo da rendere la chiusura ermetica;

| altezza loculo cm 70;

| dimensionamento strutturale per carichi su solette (almeno 250 Kg/mq) con verifica rischio sismico.

5. L'istruttoria viene condotta dal Comune e il procedimento dovrà essere concluso entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda fermi restanti i casi di interruzione dei termini di cui alla Legge 241/1990.

### **Art. 30 Reparti speciali nel cimitero**

1. All'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal progetto generale o, nelle more della sua adozione, dalla Giunta Comunale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura, rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione dell'area a tempo determinato, secondo le tariffe vigenti, sono a carico delle comunità richiedenti.

3. Gli arti anatomici di norma vengono cremati o inumati in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

### **Art. 31 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali**

1. Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e seppelliti (sia inumati che tumulati), senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

a) i cadaveri di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;

b) i cadaveri di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza o risultavano iscritte all'AIRE del Comune;

c) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, i feretri dei cadaveri di persone che risultano essere state in vita concessionarie, o membri della famiglia del concessionario, di sepoltura privata individuale o di famiglia; in dette sepolture private può essere autorizzata, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di cadaveri di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di cadaveri di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari;

d) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata (cappella di famiglia e/o loculo) esistente nel cimitero;

e) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 295/90;

f) i cadaveri, i resti mortali, le ossa, le ceneri di persone residenti in case di riposo o istituti di assistenza, con precedente residenza nel Comune di Arquà Petrarca

g) il coniuge defunto di persona già sepolta in un cimitero comunale;

h) i cadaveri di persone nate nel Comune di Arquà Petrarca;

i) i cadaveri di persone, precedentemente residenti nel Comune di Arquà Petrarca, che abbiano trasferito la residenza fuori Comune;

j) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune di Arquà Petrarca, purché siano parenti di 1° grado di persone residenti o sepolte nel Comune, senza che ciò comporti l'estensione del diritto ai familiari del defunto;

k) i cadaveri delle persone appartenenti a enti e comunità religiose legalmente riconosciuti, che abbiano operato nel territorio;

l) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

2. Al di fuori dei casi sopra elencati, la Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo può eccezionalmente autorizzare la sepoltura di un cadavere su richiesta motivata di un parente del defunto.

## **CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E PROGETTO GENERALE**

### **Art. 32 Disposizioni generali**

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali, le cui caratteristiche devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 285/90. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 2852.

2. Apposito Piano Regolatore Cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dal successivo art. 31.

3. Nelle more dell'adozione del Piano Regolatore Cimiteriale, vi provvede la Giunta Comunale con propria deliberazione.

### **Art. 33 Progetto Generale**

1. Relativamente alle aree di ampliamento dei cimiteri comunali il Comune predispone apposito progetto generale esecutivo, approvato dalla Giunta Comunale.

2. Nell'elaborazione del progetto si tiene conto:

a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali e regionali competenti;

b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;

c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;

d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;

e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;

f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché, dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

3. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

a) campi di inumazione comune;

b) tumulazioni individuali (loculi);

c) manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia, di costruzione comunale, arcate di loculi);

d) cellette ossario;

e) ossario comune;

f) camera mortuaria (deposito di osservazione);

g) locali per il personale di custodia;

h) servizi igienici per il pubblico;

i) obitorio;

j) area appositamente destinata alla dispersione delle ceneri (giardino delle rimembranze)

k) area destinata all'inumazione delle urne cinerarie.

4. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
5. Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.
6. Il progetto generale individua, altresì, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.
7. Presso gli Uffici comunali è depositata una planimetria, dei cimiteri esistenti nel Comune, estesa anche alle zone circostanti e comprendente anche le zone di rispetto cimiteriale.

### **CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE**

#### **Art. 34 Inumazione**

1. Ogni cimitero ha campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica e proprietà meccaniche, fisiche e al livello della falda freatica.
2. Tali campi sono divisi in riquadri. Il terreno deve essere sciolto fino alla profondità di mt. 2,50 e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità dell'acqua per favorire il processo di mineralizzazione. L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila.
3. Le sepolture per inumazione hanno durata di 10 anni (salvo diverse e superiori disposizioni legislative) dal giorno del seppellimento.
4. Salve le situazioni considerate all'art. 5 del presente Regolamento, l'inumazione è a titolo oneroso secondo tariffe determinate in misura non inferiore a quelle risultanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 117 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, ferma restando l'integrale copertura delle spese gestionali cimiteriali.
5. Per quanto attiene alle caratteristiche dei feretri, si applicano le norme di cui all'articolo 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285 e dalla Legge Regione Veneto n. 18 del 4 marzo 2010.
6. Sono private le sepolture per inumazione di durata superiore a 20 anni effettuate in aree di concessione.
7. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età al momento della morte devono avere nella loro parte più profonda (a m. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare per ogni posto una superficie di mq. 3,50.
8. Le fosse per inumazione di cadaveri di fanciulli di età sotto i 10 anni al momento della morte devono avere, nella parte più profonda (a m. 2) una lunghezza media di m. 1,50, una larghezza di m. 0,50 e devono distare almeno m. 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare per ogni posto una superficie di mq. 2.
9. I vialetti tra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglienza delle salme, ma devono essere tracciati nello spazio di m. 0,50 che separa fossa da fossa e saranno provvisti di sistemi drenanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.
10. Deve essere rispettata la normativa relativa all'eliminazione delle barriere architettoniche.
11. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre. Soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa e sepolti nella stessa fossa.

12. Le fosse per l'inumazione diretta nel terreno di urne cinerarie devono avere dimensioni minime di cm. 40 sia di lunghezza che larghezza. È d'obbligo uno strato minimo di terreno di cm. 40 tra l'urna ed il piano di campagna del campo e la identificazione della fossa con manufatto di materiale resistente, riportante i dati anagrafici del defunto, quali nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto e, se in cimitero, anche il numero identificativo assegnato.

13. Le urne cinerarie possono essere interrate se contenute in contenitore avente almeno le dimensioni minime interne di cui al comma che precede, di materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici, quale cemento, vetroresina, plastica, di spessore adeguato a sostenere i carichi laterali e sovrastanti. Il contenitore deve essere adeguatamente sigillato per evitare l'entrata di liquidi, in modo tale che l'urna allo scadere del periodo di interramento possa essere tumulata, analogamente a quanto previsto per le ossa, ovvero avere altre destinazioni secondo le indicazioni degli aventi titolo.

14. La base della fossa di inumazione deve distare di almeno 50 cm dalla linea di piena della falda sottostante.

### **Art. 35 Cippo**

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo articolo n. 48 del presente Regolamento, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

### **Art. 36 Tumulazione**

1. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione (compresi i feretri) ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e dalla Legge Regione Veneto n. 18 del 4 marzo 2010.

2. Sono a tumulazione le sepolture di feretri (casse da morto), cassette contenenti resti ossei o urne cinerarie in opere murarie cosiddette loculi costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

3. I loculi sono capaci di un solo feretro. La madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa e tumulati nello stesso loculo. È concessa la possibilità di tumulare nel medesimo loculo due feretri contenenti gemelli morti entro i sei mesi di vita e che vengano tumulati contemporaneamente. Il diritto di sepoltura vi è circoscritto alla sola persona per la quale viene fatta la concessione.

4. Possono essere tumulate in loculi, sia o meno presente un feretro, una o più cassette di zinco che contengono ciascuna le ossa di ogni singolo cadavere e/o una o più urne cinerarie contenenti ciascuna le ceneri di ogni singolo cadavere cremato, previo pagamento della tariffa in vigore per le necessarie operazioni cimiteriali.

5. I loculi devono avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

### **Art. 37 Caratteristiche ossario**

La misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossarietto individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di m. 0,70, di larghezza m. 0,30 e di altezza m. 0,30. Per tumulazione in cella cineraria non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo con un lato più lungo di mt. 0,50 di larghezza e di altezza di mt. 0,30 (misure interne nette).



## **CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

### **Art. 38 Esumazioni ordinarie**

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è diversamente a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/90 e cioè di 10 anni (salvo diverse e superiori disposizioni legislative). Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.

2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto.

3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale con proprio provvedimento.

4. Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o non sia mineralizzato completamente.

5. Nel caso che il cadavere esumato si presenti completamente scheletrificato si applica quanto disposto nel successivo articolo 38 del presente regolamento.

6. Nel caso di non completa scheletrizzazione del cadavere esumato, il resto mortale potrà:

- a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione;
- b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
- c) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

7. Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate nella circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10.

8. Ogni qualvolta sia possibile, i resti mortali, in luogo della reinumazione, sono avviati alla cremazione; le relative urne cinerarie hanno le destinazioni previste in via generale per esse.

Nell'eventualità che non siano note le persone che hanno titolo a disporre delle spoglie mortali, né risultino reperibili, si provvede mediante pubbliche affissioni per la durata di trenta giorni, secondo i principi dell'articolo 3, lett. g) legge 30 marzo 2001, n. 130. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, il Comune può assumere a proprio carico le spese della cremazione dei resti mortali, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

### **Art. 39 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie**

1. Compete al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali da effettuare nel territorio del comune. Compete al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, se diverso, del soggetto gestore del cimitero, ove distinto dal comune, la tenuta giornaliera del registro di cui agli articoli 52 e 53 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, avvalendosi anche di sistemi informatici, tenendosi conto del punto 12 della circolare del Ministero della sanità n. 24 del 24 giugno 1993.

2. Annualmente il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria e/o, se diverso, del soggetto gestore del cimitero, ove distinto dal comune, cura la stesura di tabulati od elenchi, anche distinti per cimitero, con l'indicazione dei defunti per i quali deve essere eseguita l'esumazione ordinaria per l'anno in corso e per quello successivo.

3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo pretorio on-line e in quello cimiteriale con sufficiente anticipo almeno 30 giorni prima dell'inizio delle operazioni cimiteriali.

### **Art. 40 Esumazioni straordinarie**

1. Le esumazioni straordinarie possono essere eseguite prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o a richiesta dei familiari dietro autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero, o per cremazione.
2. Quando tali esumazioni non sono disposte dall'Autorità Giudiziaria, sono autorizzate dal Comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita la azienda ULSS competente per territorio, ai sensi dell'art. 39, comma 3, della Legge Regione Veneto n. 18 del 4 marzo 2010.
3. Salvo che per le esumazioni straordinarie disposte dall'autorità giudiziaria, le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.
4. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia, causa di morte, è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità, nonché nell'apposito elenco regionale di cui al comma 2, lettera g) dell'art. 2 della Legge Regione Veneto n. 18 del 4 marzo 2010.
5. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva diffusa, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda USL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

#### **Art. 41 Estumulazioni**

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie e si osservano le norme di cui agli artt. 67, 86, 87, 88 del D.P.R. 285/90.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 20 (venti) anni.
3. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria cura la stesura dello scadenzario delle concessioni in scadenza nell'anno successivo di cui all'art. 85 "Scadenzario delle Autorizzazioni" del presente regolamento. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.
4. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
5. a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 20 (venti) anni;
6. su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
7. Le estumulazioni straordinarie, quando non sono disposte dall'Autorità Giudiziaria, sono autorizzate dal Comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita la azienda ULSS competente per territorio, ai sensi dell'art. 40, comma 3, della Legge Regione Veneto n. 18 del 4 marzo 2010.
8. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione dell'attività cimiteriale o gli ordini di servizio.
9. I resti ossei sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione delle ossa non è stato provveduto al versamento della tariffa, queste ultime saranno collocate in ossario comune.
10. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa scheletrizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato con provvedimento del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

11. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare:

12. la successiva ritumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco, a spese dei richiedenti. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 5 anni dalla precedente;

13. la cremazione della salma, previa idonea sistemazione in cassa di legno avente le caratteristiche di cui all'art. 5, comma 1 lett. e), a spese dei richiedenti, fatta salva la facoltà per il Comune, da esercitare con deliberazione della Giunta Comunale, di partecipare alla spesa qualora detto sistema sia da incentivare in carenza di soluzioni alternative (loculi o aree allo scopo disponibili nel cimitero);

14. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento.

15. Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate nel D.P.R. 15.7.2003, n. 254.

#### **Art. 42 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento**

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente o a pagamento.

2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie, nonché le estumulazioni ordinarie, sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

#### **Art. 43 Raccolta delle ossa**

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco, da destinare a cellette ossario, loculi o cappelle (tombe) in concessione, previo pagamento della tariffa in vigore per le necessarie operazioni cimiteriali.

2. Su ciascuna cassetta di resti dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

#### **Art. 44 Oggetti da recuperare**

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di Polizia Mortuaria.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Comune che provvederà ad avvertire gli aventi diritto e a tenerli a disposizione per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

4. Trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. da 927 a 932 e seguenti Codice Civile, fermo restando che il Comune è in ogni caso considerato ritrovatore.

#### **Art. 45 Disponibilità dei materiali**

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica.

Le tombe possono essere nuovamente concesse.

2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

3. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché, i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.

4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché, i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo, salva la potestà degli aventi diritto entro il termine di cui al comma 1.

### **CAPO V CREMAZIONE**

#### **Art. 46 Crematorio**

1. Il Comune non dispone di impianto di cremazione e, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato.

2. La cremazione è da considerarsi, ai sensi di legge, servizio pubblico oneroso, tranne nei casi previsti all'art. 5, comma 1, lett. e) del presente Regolamento.

3. Le tariffe sono fissate dal Comune sede dell'impianto, entro i limiti stabiliti dal D.M. 1.7.2002.

#### **Art. 47 Registro comunale per la cremazione e modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione**

1. Fermo restando che la manifestazione di volontà del defunto, relativamente alla cremazione ed alla dispersione delle ceneri, avviene con le modalità previste dall'art. 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130, è istituito presso il Comune di Arquà Petrarca apposito registro.

2. Nel registro verrà annotata la manifestazione di volontà alla cremazione espressa per iscritto dai cittadini residenti nel comune. La semplice registrazione non costituisce in sé manifestazione di volontà alla cremazione.

3. La manifestazione di volontà alla cremazione potrà recare, contestualmente, la volontà alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria. I cittadini che utilizzeranno a questo scopo il testamento olografo (art. 602 c.c.), utilizzando l'apposito modello di dichiarazione predisposto dal comune potranno lasciarlo in consegna all'Ufficio preposto alla tenuta del registro, che lo conserverà in luogo protetto. Insieme al testamento olografo il cittadino

dovrà lasciare anche le istruzioni e le indicazioni utili alla sua pubblicazione, in caso di decesso, a norma dell'art. 620 c.c. In ogni caso i costi per la pubblicazione e la cremazione non potranno ricadere sul Comune.

4. L'ufficio preposto dovrà avvisare il cittadino che, nel caso trasferisca la residenza in altro Comune del Veneto, è tenuto a rinnovare l'iscrizione nel registro del nuovo Comune di residenza. Qualora sia stato depositato il testamento olografo, la trasmissione dello stesso al Comune di ultima residenza al Comune di nuova residenza, in Regione Veneto, può avvenire d'ufficio qualora non provveda l'interessato. Il cittadino dovrà anche essere informato che la norma vale solo nella Regione Veneto.

5. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può richiedere la cancellazione delle annotazioni di cui al comma 2 oppure il ritiro dell'atto di cui al comma 3.

6. L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 79, comma 1, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è rilasciata d'ufficio dall'Ufficiale di Stato Civile, salvo impedimenti, per i defunti che alla data del decesso risultino iscritti nel registro comunale per la cremazione e abbiano depositato il testamento olografo e, a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni indicate al succitato art. 79 del D.P.R. 285/1990, dietro presentazione dei seguenti documenti:

b) l'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

1) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

2) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;

3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;

4) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;

c) la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti;

d) la dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b), numero 2), cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune;

e) fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate

prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari;

f) il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria;

g) l'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni;

h) obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia;

i) predisposizione di sale attigue ai crematori per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato.

a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;

b) in mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto, redatto ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge e dei parenti più prossimi, individuati secondo l'art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;

c) certificato, in carta libera, del medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato; in caso di morte improvvisa e sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;

d) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri.

#### **Art. 48 Urne cinerarie, dispersione delle ceneri e affidamento familiare dell'urna cineraria**

1. Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.

2. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

3. A richiesta degli interessati e in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in ossarietto o loculo salvo si disponga per l'inumazione all'interno del cimitero qualora le caratteristiche del materiale dell'urna lo consentano o per la collocazione in sepoltura privata o in cinerario comune o per la conservazione presso i familiari.

4. È consentita la collocazione di una o più urne cinerarie in un unico loculo, sia o meno presente un feretro, previo pagamento della tariffa in vigore per le operazioni cimiteriali.

5. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme.

6. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità ed ad opera dei soggetti di cui all'art. 3, lettere c) e d), della legge 30.3.2001, n.130, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 50 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 187;

2. La dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

7. In area cimiteriale le ceneri vengono disperse nel cinerario comune o, a richiesta, nell'apposita area (giardino delle rimembranze) se individuata dal piano regolatore cimiteriale e opportunamente attrezzata.

8. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

9. La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale che, redatto in triplice originale, indica la destinazione finale dell'urna. Un originale del verbale deve essere consegnato al Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria, il secondo deve essere trasmesso all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione ed il terzo deve essere conservato da chi prende in consegna l'urna e, se del caso, consegnato all'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri e da quest'ultimo conservato.

10. L'affidamento familiare di un'urna cineraria deve essere autorizzato dal comune ove l'urna viene stabilmente collocata, sulla base della volontà espressa in vita dal defunto o della volontà espressa verbalmente in vita dal defunto manifestata, nella forma di autodichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla totalità di essi. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è tumulata nel cimitero finché sulla destinazione non intervenga accordo tra le parti o sentenza passata in giudicato.

11. I soggetti di cui al comma precedente presentano al comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, richiesta di affidamento familiare, la quale dovrà contenere almeno i seguenti dati:

a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;

b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;

c) il consenso dell'affidatario per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione comunale;

d) l'obbligo per l'affidatario di informare l'Amministrazione comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza, al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto;

e) la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;

f) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna;

g) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla;

h) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

12. L'urna cineraria affidata a familiare deve essere conservata in destinazione stabile e garantita contro ogni profanazione, ordinariamente ubicata nella residenza del richiedente, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione.

13. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione o dispersione in cimitero di loro scelta.

14. Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve inoltre essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, con l'indicazione:

a) per affidamenti di urne autorizzati, dei dati anagrafici e della residenza dell'affidatario, nonché dei dati identificativi del defunto;

b) per le variazioni che dovessero intervenire nel luogo di conservazione esterno al cimitero, diverso dalla residenza, dell'indirizzo del nuovo luogo di conservazione e della data;

c) per i recessi dall'affidamento, dell'identificazione del cimitero di sepoltura e della data di recesso;

d) della data di eventuali ispezioni svolte in luoghi di conservazione e delle risultanze riscontrate.

15. Relativamente ai defunti iscritti nel registro comunale per la cremazione di cui al precedente art. 42, comma 1, in caso di consegna dell'urna cineraria al coniuge o ad altro familiare avente diritto, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, nella parte II<sup>a</sup> del medesimo registro sono annotati:

a) numero progressivo e data;

b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto;

c) modalità di espressione della volontà;

d) eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;

e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;

f) cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta di tale registro o altro incaricato, anche temporaneamente, dal sindaco del comune o da persona da lui delegata;

g) eventuali note aggiuntive che siano in relazione con quanto previsto dalla normativa cimiteriale vigente e dal presente regolamento di polizia mortuaria.

## **CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI**

### **Art. 49 Orario**

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco ai sensi dell'art. 50, comma 7 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso scritto dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

### **Art. 50 Disciplina dell'ingresso**

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

2. È vietato l'ingresso:

a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salve le persone cieche o diversamente abili, quando siano debitamente tenuti al guinzaglio e non presentino



condizioni di pericolosità, nonché siano assicurate le misure idonee a prevenire lordure o simili;

b) alle persone in stato di ubriachezza o di alterazione psico-fisica, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;

c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua o accattonaggio;

d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati dagli adulti.

3. Per motivi di salute o di età il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli.

### **Art. 51 Divieti speciali**

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce, uso di musica e/o suonerie di qualsiasi tipo (telefoniche e/o cellulari e/o pc. e/o similari);

b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;

c) introdurre oggetti irriverenti;

d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;

e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;

f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;

g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;

h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;

i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;

j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;

k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;

l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria;

m) qualsiasi attività commerciale.

n) qualsiasi forma pubblicitaria fissa o mobile.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

### **Art. 52 Riti funebri**

1. All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Sindaco per gli opportuni provvedimenti.

### **Art. 53 Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni Epigrafi sui loculi e ossarietti**

1. A richiesta dei privati, può essere autorizzato dal Comune il collocamento di croci o monumenti o lapidi in metallo, in cemento, pietra naturale o legno, alle seguenti condizioni:
  - dimensioni di massimo ingombro del basamento cm. 170x70 e alto non più di cm. 30;
  - la superficie della lapide dovrà essere scoperta per almeno cmq. 50;
  - le decorazioni sovrastanti (croci, testate o statue) non devono superare l'altezza da terra di cm. 100;
  - dovranno essere mantenuti gli allineamenti con le tombe esistenti;
  - non dovrà assolutamente essere eseguita alcuna sporgenza e/o zoccolo di base oltre la sagoma prescritta;
  - ad ultimazione dei lavori dovrà essere ripristinata l'area circostante;
  - gli interessati dovranno provvedere direttamente alla cura e manutenzione del manufatto oggetto dell'autorizzazione, rimanendo a carico degli stessi ogni responsabilità civile e penale derivante dall'esecuzione delle opere eseguite.
2. Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono essere limitate al nome, cognome, età delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della nascita, all'anno, mese e giorno della morte ed eventualmente al nome di chi fa apporre il ricordo e ad una breve epigrafe.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana o in latino; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.
4. Per chi in vita era coniugata, può essere aggiunto il cognome del marito preceduto dalle diciture "in" o "ved."
5. L'installazione delle lapidi e dei copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, sono a carico interamente dei richiedenti o loro aventi causa.
6. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

#### **Art. 54 Fiori e piante ornamentali**

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. Il relativo onere è integralmente a carico di chi li ha impiantati o deposti e, nelle sepolture private il concessionario è solidamente responsabile. In difetto di pacifico assolvimento. Il Comune può procedere alla riscossione coattiva.
3. In tutti i cimiteri avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.
4. I rifiuti quali fiori secchi, corone, carte, ceri, rottami, materiali lapidei e similari sono assimilabili ai rifiuti solidi urbani e come tali devono essere smaltiti.

#### **Art. 55 Materiali ornamentali**

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile dell'ufficio tecnico disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al comma 1 verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo cimiteriale e all'albo pretorio on-line

comunale per un mese, affinché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 40 in quanto applicabili.

5. Sulle lapidi, copritomba ed altre ornamentazioni funerarie è vietata l'apposizione di inserzioni pubblicitarie, ivi comprese le indicazioni relative alla denominazione o ragione sociale dell'impresa che ha eseguito l'opera o il servizio.

## **TITOLO III CONCESSIONI**

### **CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

#### **Art. 56 Sepolture private**

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal progetto generale di cui all'art. 29, l'uso di aree e di manufatti anche costruiti dal Comune.

2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. La superficie dei singoli lotti, le dimensioni e l'altezza massime delle tombe sono stabilite nel piano regolatore del cimitero.

3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie o collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:

5. sepolture individuali (loculi, ossarietti);

6. sepolture per famiglie e collettività (file, cappelle/tombe di famiglia);

7. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune: essa non è commerciabile, trasferibile o comunque cedibile per atti tra vivi o per disposizioni testamentarie.

8. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui al tariffario previsto dalla Giunta Comunale con propria deliberazione.

9. La concessione, regolata da schema di contratto tipo approvato dalla Giunta Comunale, è stipulata ai sensi dell'art. 107, comma 3 e seguenti del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni, previa assegnazione del manufatto da parte dell'Ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.

10. L'atto deve contenere il tipo della concessione, le clausole e le condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti realizzati o realizzabili;

b) la durata;

c) Il/i nominativo/i della/e concessionaria/e, o nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore;

d) i feretri contenenti i cadaveri destinati ad esservi accolti o i criteri per la loro precisa individuazione se si tratta di tombe di famiglia;

e) l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;

f) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

g) L'obbligo del concessionario di comunicare ogni variazione di indirizzo, esteso anche a quanti ne abbiano causa.

h) L'obbligo del concessionario di ritornare al Comune il manufatto integro da eventuali danni e/o modifiche effettuate durante il periodo di concessione.

11. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

### **Art. 57 Durata delle concessioni**

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente, sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, in attuazione delle disposizioni di cui agli artt. 823 e 824 del Codice Civile.

2. La durata è fissata:

- in 50 anni per le aree e manufatti destinati a tombe di famiglia e alle sepolture per collettività e viene data facoltà a chi ha già sottoscritto concessione trentennale di area cimiteriale, di prorogarne la durata al periodo di 50 anni previo versamento della tariffa fissata dalla Giunta e nuova sottoscrizione di concessione;

- in 30 anni per i loculi e comunque per le sepolture private individuali, senza facoltà di rinnovo;

- in anni 30 per gli ossarietti, con possibilità di rinnovo per analogo periodo o per periodo inferiore di anni 20, 15, 10, dietro il pagamento del canone di concessione proporzionato al periodo vigente al momento del rinnovo.

3. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data del contratto di concessione o della prima sepoltura, se antecedente.

### **Art. 58 Modalità di concessione**

1. La sepoltura individuale privata di cui al quarto comma, lettera a) dell'art. 51 del presente Regolamento, può concedersi solo in presenza del cadavere, di resti mortali, di ossa o ceneri per i loculi, di ossa e ceneri per gli ossarietti.

2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

3. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

4. La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente, di età superiore ai 70 anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4<sup>a</sup> grado o sia coniuge superstite del defunto o di coniugi ancora in vita che abbiano età superiore a 80 anni.

5. La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

6. A carico dei concessionari saranno l'apposizione delle scritte, l'installazione delle lampade secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione comunale, la manutenzione ordinaria dei loculi, le spese di chiusura degli stessi, la fornitura di fioriere o portafiori e la sostituzione/sistemazione, alla scadenza della concessione, delle lastre di marmo sulle quali sono stati affissi o incise parole, foto, o portafiori o quant'altro.

7. È comunque vietata la posa di oggetti mobili che sporgano dalla lapide oltre i 25 centimetri.

Per quanto non contemplato nel presente comma e nel precedente, si rimanda all'art. 48 del presente Regolamento.

8. All'atto della concessione del loculo cimiteriale, l'ufficio preposto dovrà provvedere a riscuotere la somma relativa alla tariffa di chiusura loculo e, se richiesto, alle spese per

allacciamento elettrico per illuminazione votiva e il canone annuo secondo gli importi stabiliti.

9. I loculi vengono concessi al momento dell'utilizzo, seguendo l'ordine sinusoidale.

### **Art. 59 Avvicinamento defunti**

1. Qualora i parenti interessati vogliano avvicinare due congiunti, intendendosi per tali i coniugi, i genitori e i figli, i fratelli e le sorelle, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- a) L'avvicinamento potrà essere effettuato esclusivamente in occasione dell'ultimo decesso;
- b) l'avvicinamento della salma deceduta in epoca precedente può avvenire in senso sinusoidale; in questo caso si procederà alla stipula di un nuovo atto di concessione per il loculo in cui sarà tumulata la salma trasferita;
- c) la salma deceduta in epoca più recente dovrà essere collocata nel loculo disponibile al momento della richiesta;

### **Art. 60 Divieto di cessione e prestito**

1. È vietata la cessione a qualsiasi titolo di loculi o di aree cimiteriali tra privati.

2. Il prestito di loculi (ex concessioni perpetue o ultratrentennali) tra privati è consentito, a titolo rigorosamente gratuito, esclusivamente nei casi previsti dal Regolamento, previa autorizzazione scritta dell'Amministrazione Comunale e per un periodo massimo di anni due, decorsi i quali si applicherà quanto disposto dall'articolo relativo alle sepolture private; in mancanza la salma sarà estumulata e inumata nel campo comune, anche nel caso di accertata violazione del presente articolo. L'Amministrazione, qualora accerti la violazione del presente articolo, si riserva il diritto di rimuovere (revoca) l'atto di concessione rilasciato al concessionario di loculo e/o area cimiteriale (indebitamente utilizzato/a), senza procedere ad alcun ristoro delle somme versate.

### **Art. 61 Uso delle sepolture private**

1. Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

8. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

### **Art. 62 Manutenzione**

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

2. I concessionari ed i loro successori sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative, ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene, a rimuovere eventuali abusi.

3. In caso di inadempienza a tali obblighi, si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia delle opere stesse.

4. Risultando lo stato d'abbandono o di incuria, si provvederà alla dichiarazione di decadenza.

- Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra.

- Alla scadenza della concessione sarà cura del concessionario riconsegnare il loculo libero da ogni oggetto e sostituire e/o sistemare, la lastra di marmo sulla quale sono stati affissi o incise parole, foto, o portafiori o quant'altro.

#### **Art. 63 Costruzione dell'opera. Termini**

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al 2° e 3° comma dell'art. 51, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 69 del presente regolamento, ed alla esecuzione ed agibilità delle opere relative entro 36 mesi dalla stipula del contratto di concessione, pena la decadenza.

2. Per giustificati motivi, da valutare dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico, può essere concessa una proroga di 6 (sei) mesi.

3. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa. Per motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

### **CAPO II DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE**

#### **Art. 64 Divisione e subentri**

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.

3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.

5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

6. Con atto pubblico o scrittura privata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.

7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 56, sono tenuti a darne comunicazione al Comune entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 57, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla

concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione può essere dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.

9. Trascorso il termine di 3 anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune può operare secondo i criteri della parentela.

10. Trascorso il termine di un anno senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune può provvedere alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza.

11. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 56, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

12. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 20 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 40 anni se a tumulazione, il Comune può provvedere alla dichiarazione di decadenza della concessione.

### **Art. 65 Rinuncia a concessione a tempo determinato**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a loculi e ossari/cinerari concessi a tempo determinato quando gli stessi non siano mai stati occupati o si siano liberati per traslazione della salma o dei resti. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di un indennizzo determinato sulla base della tariffa vigente all'atto della rinuncia, proporzionale al periodo di non fruizione, secondo la seguente formula:  $P \times [(T-t):T] = X$

dove:

**P** = prezzo del loculo/ossario/cinerario al momento della retrocessione;

**T** = mensilità contrattuali della concessione;

**t** = mensilità di concessione fruite fino alla retrocessione (le frazioni si computano per intero);

**X** = importo da rimborsare.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni ed è automatica in caso di traslazione di salma o resti.

3. Nessun rimborso è dovuto per la rinuncia alla concessione se la traslazione della salma o dei resti avviene dopo vent'anni dalla tumulazione.

### **Art. 66 Rinuncia a concessione di aree libere**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;

b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione dell'eventuale deposito cauzionale, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 50 anni, in misura pari a 1/50 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore di 6 mesi di residua durata.

- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

3. determinata come al precedente articolo 60, comma 1, salvo utilizzare gli anni di durata della concessione in luogo dei mesi; nessun rimborso è dovuto per le spese contrattuali.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

### **Art. 67 Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al comma 2 dell'art. 51, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione dell'eventuale deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore di 6 mesi di residua durata.

- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

#### **Art. 68 Rinuncia a concessione di manufatti a tempo determinato o perpetua**

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui all'art. 51, comma 4 lett. b), a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 50 anni, in misura pari a 1/50 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

- per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore decimo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Allo scopo di favorire la rinuncia alle concessioni perpetue, è data facoltà al concessionario di permutare il loculo perpetuo con un ossario di durata 30.le, senza alcuna spesa né contrattuale né per la traslazione dei resti.

### **CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE**

#### **Art. 69 Revoca**

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 40 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.



3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

### **Art. 70 Decadenza**

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro "90" giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto al comma 8 dell'art. 56;
- d) **quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 58, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;**
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 57;
- f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria in base ad accertamento dei relativi presupposti e il relativo procedimento è avviato entro 30 giorni dal momento in cui si abbia notizia della sussistenza delle relative condizioni.

### **Art. 71 Provvedimenti conseguenti la decadenza**

1. La decadenza ha effetto dal momento in cui è avvenuto il fatto da cui si determina, momento che è indicato nel provvedimento che la dichiara. Ove non sia determinabile il momento del fatto, essa decorre dall'adozione del provvedimento che la dichiara.

2. Ogni comportamento, fatto o quanto altro che sia avvenuto successivamente al momento da cui la decadenza ha effetto importa la messa in pristino della situazione ed i relativi oneri sono integralmente a carico delle persone che li abbiano posti in essere.

3. Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune dispone, se del caso, la traslazione delle feretri, resti mortali, urne cinerarie, rispettivamente in inumazione, ossario comune, cinerario comune, con oneri integralmente a carico dei concessionari o degli altri aventi titolo.

4. Dopodiché, il Comune dispone per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

### **Art. 72 Estinzione**

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 52, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

## **TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

### **CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI**

#### **Art. 73 Accesso al cimitero**

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune o al gestore del cimitero, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare effettuata direttamente dal titolare, ove ne abbia i requisiti.

3. L'autorizzazione da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal comune.

4. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci e simboli religiosi, ecc..., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, è sufficiente ottenere il permesso scritto del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

5. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

6. I soggetti che eseguono lavori nei cimiteri devono osservare le norme in materia di rapporti di lavoro, di assicurazioni sociali e previdenziali cui siano sottoposti, nonché osservare le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (relativo alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro).

7. In caso di infrazioni alle disposizioni dei commi precedenti, oltre alle sanzioni per le violazioni al presente regolamento, è disposta la revoca dell'autorizzazione di cui ai commi 2 e/o 3, la quale non può essere rilasciata se non decorsi settecentotrentuno giorni dall'anzidetta revoca.

8. Il personale appartenente o dipendente dalle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli articoli 44, 45, 46 del presente regolamento.

#### **Articolo 74 Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri**

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono rispettare le previsioni del progetto ed essere approvati dal comune, su conforme parere del dirigente del competente servizio dell'azienda unità locale socio-sanitaria e della commissione edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi XIV e XV nonché dell'articolo 94 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento.

2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di feretri, nonché di cassette per ossa od urne cinerarie che possono essere accolte nel sepolcro. Ove non diversamente specificato, in relazione alla dimensione del tumulo, ad ogni posto feretro corrispondono undici posti per cassette di resti ossei o sedici posti per urne cinerarie.
3. Il numero dei loculi ipogei ed epigei è determinato in ragione di un loculo per ogni metro quadrato di area concessa; oltre a tale numero normale e se previsto dal piano regolatore cimiteriale, possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente a particolari esigenze tecniche.
4. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
5. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
6. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso scritto del responsabile del servizio di polizia mortuaria, quando previsto ed in conformità al piano regolatore cimiteriale.
7. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
8. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed, in ogni caso, il termine di ultimazione dei lavori.
9. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente l'autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria.
10. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione scritta del responsabile dei servizi di polizia mortuaria, lapidi, ricordi, e similari.

#### **Articolo 75 Responsabilità - Polizze**

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati alla stipula di polizza, con le modalità di cui all'articolo 68 comma 3, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. Il comune procede allo svincolo della polizza, salvo l'importo corrispondente alle utenze ed oneri gestionali e di custodia o vigilanza, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

#### **Articolo 76 Recinzione aree - Materiali di scavo**

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio. Trovano applicazione le norme in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri e, in generale, quelle sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione scritta del responsabile del servizio di polizia mortuaria.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere, a cura dell'impresa commissionata dai concessionari e lasciando indenne il comune sotto ogni profilo, di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal servizio di polizia mortuaria, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

#### **Articolo 77**

##### **Introduzione e deposito di materiali**

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile del servizio di polizia mortuaria. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc.

#### **Articolo 78 Orario di lavoro**

1. L'orario di lavoro all'interno dei cimiteri per le imprese è fissato dal responsabile del servizio di polizia mortuaria.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria.

#### **Articolo 79 Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti**

1. Il Comune in occasione della Commemorazione dei Defunti, stabilisce le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

#### **Articolo 80 Vigilanza**

1. Il responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli, anche avvalendosi di personale dipendente, può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. L'ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, lo svincolo della polizza, previa definizione della somma da trattenere ai sensi dell'articolo 68, comma 3.

#### **Articolo 81 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri**

1. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri, segnalando al responsabile del servizio di polizia mortuaria le violazioni accertate.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
  - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
  - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
  - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
  - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
  - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
  - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
  - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
  - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

### **Articolo 82 Clausola di salvaguardia delle disposizioni dell'Unione europea**

1. Le disposizioni del presente Capo non pregiudicano e fanno salve le disposizioni dell'Unione europea vigenti nelle materie da esso regolate.

## **CAPO II IMPRESE DI POMPE FUNEBRI**

### **Art. 83 Funzioni Licenza**

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- b) fornire feretri e gli accessori relativi;
- c) occuparsi della salma;
- d) effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.

2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

### **Art. 84 Divieti**

1. È fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

2. Inoltre ai sensi dell'art. 5, comma 4, della Legge Regionale n. 18 del 4 marzo 2010, l'attività funebre è incompatibile con la gestione del servizio cimiteriale e del servizio obitoriale.

## **TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI**

### **CAPO I DISPOSIZIONI VARIE**

### **Art. 85 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri, benemeriti, o caduti in guerra**

1. All'interno di entrambi i Cimiteri Comunali può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco potrà disporre l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura gratuita di salme o resti di "cittadini benemeriti".

3. Le ossa dei caduti in guerra saranno mantenute e custodite in perpetuo, nelle cellette degli ossari o nei loculi, che saranno assegnati gratuitamente dal Comune (Legge 9 gennaio 1951 n. 204 e Legge 12 giugno 1931 n. 877).

#### **Art. 86 Mappa**

1. Presso gli uffici comunali è tenuto, per ogni cimitero, un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

#### **Art. 87 Annotazioni in mappa**

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

a) generalità del defunto o dei defunti;

b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;

c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;

d) le generalità del concessionario o dei concessionari;

e) gli estremi del titolo costitutivo;

f) la data ed il numero di protocollo generale e/o repertorio cui si riferisce la concessione;

g) la natura e la durata della concessione;

h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;

i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

#### **Art. 88 Registro delle operazioni cimiteriali**

1. Il personale addetto, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990; inoltre, ai sensi degli articoli 52 e 53 del D.P.R. 285/1990, iscrive cronologicamente in apposito registro, e in doppio esemplare, le operazioni cimiteriali come segue:

a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;

b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati depositi;

c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;

d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.

2. I registri debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

3. Un esemplare dei registri deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

4. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

#### **Art. 89 Schedario dei defunti**

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2. Il servizio di polizia mortuaria, sulla scorta del registro di cui all'art. 83 del presente regolamento, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.

3. In ogni scheda saranno riportati:

a) le generalità del defunto;

b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma (3<sup>a</sup>) dell'art. n. 81 relativo alla "mappa".

#### **Art. 90 Scadenario delle concessioni**

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria è tenuto a predisporre, entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

### **CAPO II NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 91 Cautele**

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporto, inumazione, cremazione, imbalsamazione, esumazione, traslazione, ecc...) od una concessione (aree, loculi, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc..., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2. In caso di contestazione l'Amministrazione Comunale s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato. (vedasi anche l'art. 4 del presente Regolamento)

#### **Art. 92 Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria**

Il responsabile del servizio è individuato dal Sindaco

#### **Art. 93 Efficacia delle disposizioni del Regolamento**

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento entrano in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on-line del Comune. Dalla stessa data sono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari via deliberate, fatta eccezione di quanto disposto all'art. successivo.

2. Per quanto non fosse contenuto nel presente Regolamento, si fa espresso richiamo alle disposizioni di legge e regolamenti attualmente in vigore in materia di Polizia Mortuaria ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Supp. ord. alla G.U. n. 239 del 12 ottobre 1990), alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. n. 91 del 19 aprile 2001) alla circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. n. 158 del 8 luglio 1993), alla circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10 (G.U. n. 192 del 19 agosto 1998), al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 (G.U.

n. 211 dell'11.9.2003) e alla legge regionale 4 marzo 2010, n. 18 (BURV n. 21 del 9.3.2010), al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, e successive modificazioni, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile ai sensi dell'art. 2, comma 12, della Legge 15 maggio 1997, n. 127 al D.P.R. 24 febbraio 2004, relativo all'affidamento dell'urna cineraria.

#### **Art. 94 Sepolture private pregresse Mutamento del rapporto concessorio**

1. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.
2. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
3. Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.

#### **Art. 95 Tariffe**

1. Ogni anno, entro il 31 dicembre e a valere dall'1 gennaio dell'anno successivo, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria provvede, con propria determinazione, ad aggiornare l'importo delle tariffe dei servizi cimiteriali in misura pari alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, operando l'arrotondamento all'unità euro superiore.
2. Qualora se ne ravvisi la necessità, le tariffe dei servizi cimiteriali potranno, in qualunque momento, essere modificate con deliberazione della Giunta Comunale.

#### **Art. 96 Sanzioni**

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa nella misura prevista dall'art. 7/bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 oltre, se del caso, alla corresponsione delle spese di ripristino e al risarcimento del danno, ferme restando le specifiche sanzioni previste dalle vigenti norme di legge.